

**RICHIESTA DI RATEZIONE DI SANZIONE PECUNIARIA
(art. 202-bis D.Lgs. 285/92)**

**DA PRESENTARSI ESCLUSIVAMENTE PER VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME SULLA
CIRCOLAZIONE STRADALE NON ANCORA DIVENUTI TITOLI ESECUTIVI (1)**

Il sottoscritto **Nato a** **Prov.**

Residente a **Prov.** **in Via** **N.**

Recapito Telefonico **PEC**.....

E.Mail.....

avvalendosi della facoltà disposta dall'art. 202-bis del D.Lgs. 285/92

CHIEDE LA RATEAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA RELATIVA

al Verbale di Violazione del Codice della Strada n.del..... avente importo di

Euro..... redatto dagli Agenti del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Martesana Est.

PRENDE ATTO CHE

(barrare ogni punto quale presa d'atto)

- La presente istanza di rateazione è essere **presentata entro trenta (30) giorni** dalla data di contestazione o di notificazione della violazione **accompagnata necessariamente dalla dichiarazione dei redditi** che attesta le effettive condizioni economiche disagiate del richiedente e/o da qualsiasi altra documentazione utile pena la non ammissibilità della richiesta.
- La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto di cui all'articolo 203 del D.Lgs. 285/92 e/o di ricorso al Giudice di Pace di cui all'articolo 204-bis del D.Lgs. 285/92.
- L'istanza di rateazione è presentata da soggetto che versa in condizioni economiche disagiate e **per importi superiori ad Euro 200,00 a verbale (non possono essere cumulati importi di più verbali per il raggiungimento della quota di Euro 200,00);**
- Può avvalersi della facoltà di rateazione chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione **non superiore a Euro 10.628,16**. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di Euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi;
- Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'Autorità dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici (12) rate se l'importo dovuto non supera Euro 2.000,00, fino ad un massimo di ventiquattro (24) rate se l'importo dovuto non supera Euro 5.000,00, fino ad un massimo di sessanta (60) rate se l'importo dovuto supera Euro 5.000,00;
- L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a **Euro 100,00;**

- Sulle somme il cui pagamento è rateizzato si applicano gli interessi del 4,5% cui all'art. 21 Comma I del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni oltre all'importo delle spese di notificazione ai sensi dell'art. 201 comma 4 C.d.S. se presenti;
- Ha preso integrale visione dell'art. 202-bis C.d.S. sotto riportato e/o dell'informativa sul sito comunale;
- Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'Autorità Amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione e che in caso di inottemperanza Esecuzione Forzata ai sensi dell'art. 27 ex Legge 689/81 con propria richiesta di rimborso della quota già versata.

IL RICHIEDENTE

RATEAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE
ART. 202 BIS D.LGS 285/92 (STRALCIO)

1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.

4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.

6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.

7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203.

8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.

9./10. Omissis